

RAPPORTO DELLA MAGGIORANZA
della Commissione della Gestione
sul messaggio 11 aprile 1967 concernente lo stipendio dei docenti
iscritti nelle classi IV e IV b della pianta organica

(dell'8 febbraio 1968)

Nel marzo 1965 veniva approvata dal Gran Consiglio la modifica della legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti nel senso di riconoscere ai docenti delle classi IV - IV b in possesso di titoli di studio accademici uno stipendio che calcolato nel massimo è di Fr. 4.000,— superiore allo stipendio base.

In quella discussione veniva sollevato il problema di docenti che — pur senza aver ottenuto il dottorato o la laurea — sono in possesso di certificati di studio universitari intermedi: per questi ultimi era ritenuta eccessiva una differenza di stipendio di Fr. 4.000,— in confronto ai colleghi in possesso di titolo accademico completo.

Pertanto il rapporto della Gestione, ricevendo poi il consenso del Gran Consiglio, invitava

« il Consiglio di Stato a presentare un decreto legislativo che preveda una classe intermedia, precisando i titoli che danno diritto ad appartenere alla stessa e relativa remunerazione ».

Il messaggio ora in esame è la risultante degli studi avviati dal Dipartimento nella direzione indicata. Esso conclude elencando i titoli di studio accademici che beneficiano della modifica del 1965 ed elencando i titoli di studi intermedi dei quali si era discusso in quell'epoca.

Per questi ultimi propone una modifica di stipendio a Fr. 20.100,— / 25.000,— (massimo) per la classe IV, e di Fr. 19.400,— / 24.200,— (massimo) per la classe IV b, eccezion fatta per i docenti delle scuole per apprendisti.

In sostanza per i titoli accademici intermedi è proposto un supplemento di stipendio di Fr. 2.000,—.

In virtù di una norma transitoria sono parificati ai docenti in possesso di titoli accademici intermedi quei docenti dei ginnasi, del corso preparatorio alla magistrale, della scuola d'amministrazione e di cultura delle scuole d'arti e mestieri senza titoli intermedi ma già in carica il 1. settembre 1964, e ciò per una ragionevole applicazione della norma dei diritti acquisiti prima della discussione granconsigliare del 1965; come risulta dal messaggio questi ultimi costituiscono un numero ristretto rispetto al rilevante effettivo dei docenti della classe IV b per i quali la legge non prescrive il titolo accademico e che sarebbero pertanto esclusi dal beneficio della norma transitoria stessa.

L'elencazione dei titoli di studio intermedi non ha dato adito a discussione: essa è stata vagliata sulle proposte di una speciale Commissione che dà ogni affidamento di un esame completo della non facile materia. Evidentemente l'elencazione costituisce il riconoscimento di un principio e non è da ritenersi nè definitiva nè esclusiva: potrà infatti essere integrata e completata con ulteriori eventuali titoli oggi non conosciuti e che dovessero essere introdotti dagli ordinamenti accademici.

Nella sempre crescente esigenza culturale e pedagogica della nostra scuola meritano riconoscimento e stimolo i docenti con preparazione accademica, per la carica di cultura generale che essi apportano nella loro funzione.

Ribadendo pertanto il principio formulato nel 1965, e non ritenendo applicabile il principio « parità di funzione = parità di stipendio » per le stesse argomentazioni esposte dal messaggio a pag. 4, la Commissione raccomanda l'accettazione del messaggio.

La Commissione ritiene che occorra attenersi alle proposte ed all'ambito dato dal Consiglio di Stato all'oggetto, senza allargare il discorso ad altre categorie di docenti per i quali potrà semmai essere esaminata la situazione generale di organico alla luce della proposta modifica ora approvata, con particolare attenzione ai docenti di scuola maggiore.

Riassumendo la discussione occorre dire che a mente della Commissione la differenza fra scuola d'arti e mestieri e scuole per apprendisti si giustifica per i diversi compiti che incombono ai docenti delle due scuole suddette, con particolare riguardo al fatto che nelle prime la scuola è totalmente responsabile della formazione dell'allievo, mentre negli apprendisti vi concorre in modo determinante l'apprendimento del mestiere presso il datore di lavoro.

E' ovvio ricordare che le stesse argomentazioni sulla funzione della scuola, sulla preparazione e sull'impegno del docente vale fra ginnasio e corsi per apprendisti.

La portata finanziaria della proposta modifica è compiutamente indicata dal messaggio e non richiede di particolare analisi. Occorre rilevare che le cifre esposte contemplanò la situazione all'inizio del 1967 e che pertanto esse devono essere adeguate al tempo da allora intercorso.

Queste cifre costituiscono un ulteriore rilevante contributo al settore della scuola e devono costituire anche la premessa per una rapida immissione alle scuole secondarie di insegnanti tutti in possesso — nominati o incaricati — di titoli accademici completi od intermedi.

Raccomandiamo pertanto l'adesione al messaggio governativo.

*Per la maggioranza
della Commissione della Gestione :*

A. Giovannini, relatore

**Borella — Generali — Guscetti —
Merlini, con riserva — Pagni, con
riserva — Pelli — Verda**